

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2016/2145 DEL CONSIGLIO

del 1° dicembre 2016

**che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con sentenza del 7 settembre 2016 nella causa C-113/14 <sup>(1)</sup>, la Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte») ha annullato l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> che stabilisce le soglie di riferimento per i prodotti agricoli, con la motivazione che tali soglie avrebbero dovuto essere adottate solamente dal Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (2) La Corte ha annullato anche l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio <sup>(3)</sup>, che fissa il livello dei prezzi di intervento pubblico, per il fatto che tale articolo è indissolubilmente legato all'annullato articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) La Corte ha dichiarato che gli effetti giuridici di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1370/2013 sono mantenuti per un periodo massimo di cinque mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza.
- (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) n. 1370/2013 prima della fine del periodo di cinque mesi, rispettivamente con l'inserimento e la modifica delle disposizioni riguardanti le soglie di riferimento e i livelli dei prezzi d'intervento, annullati dalla Corte e con l'introduzione di alcuni adeguamenti conseguenti.
- (5) In considerazione del termine fissato dalla Corte nella sua sentenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2016, Germania/Parlamento e Consiglio, C-113/14, ECLI:EU:C:2016:635.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1370/2013 è così modificato:

1) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

#### **Soglie di riferimento**

1. Sono fissate le seguenti soglie di riferimento:

- a) nel settore dei cereali: 101,31 EUR/t, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
- b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
- c) per lo zucchero della qualità tipo definita nell'allegato III, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente allo zucchero sfuso, franco fabbrica:
  - i) per lo zucchero bianco: 404,4 EUR/t;
  - ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;
- d) per il settore delle carni bovine: 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe di conformazione/stato di ingrassamento R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi di cui all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:
  - i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;
  - ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;
- f) nel settore delle carni suine: 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini di cui all'allegato IV, parte B, del regolamento (UE) n. 1308/2013, come segue:
  - i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;
  - ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R;
- g) per il settore dell'olio d'oliva:
  - i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;
  - ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine;
  - iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questa quantità è diminuita di 36,70/t per ciascun grado di acidità in più.

2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare dell'evoluzione della produzione, dei costi di produzione (particolarmente i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 3, TFUE in base all'andamento della produzione e dei mercati.

3. I riferimenti alle soglie di riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013 si intendono come riferimenti fatti alle soglie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

**Prezzi di intervento pubblico**

1. Il livello del prezzo di intervento pubblico:

- a) per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco, il risone e il latte scremato in polvere è pari alla rispettiva soglia di riferimento di cui all'articolo 1 *bis*, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera la rispettiva soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;
- b) per il burro, è pari al 90 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 *bis*, in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90 % di tale soglia di riferimento in caso di acquisto all'intervento mediante gara;
- c) per le carni bovine non supera l'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 1 *bis*.

2. I prezzi di intervento pubblico per il frumento tenero, il frumento duro, l'orzo, il granturco e il risone di cui al paragrafo 1 sono adattati applicando le maggiorazioni o le riduzioni a tali prezzi in base ai principali criteri di qualità dei prodotti.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per determinare le maggiorazioni o le riduzioni del prezzo di intervento pubblico dei prodotti di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle condizioni ivi stabilite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.»;

3) all'articolo 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) al prezzo dello zucchero eccedente disponibile nel mercato dell'Unione oppure, in assenza di zucchero eccedente su questo mercato, alla soglia di riferimento dello zucchero fissato all'articolo 1 *bis*, lettera c).».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. ÉRSEK

---